

Circolo letterario



- Statuto -

**1. Costituzione e sede**

1.1. E' costituita l'Associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale denominata "Circolo letterario Bel-Ami" (di seguito "Associazione") con sede legale in *Via della Lungara, 3 – 00165 Roma*, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

**2. Scopi**

2.1. L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- la qualificazione e il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi Soci nei campi della letteratura, della pittura, della musica, dello spettacolo, della comunicazione e dell'arte in generale;
- la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative nei settori della letteratura, della pittura, della musica, dello spettacolo, della comunicazione e dell'arte in generale;
- la diffusione e la promozione di tali attività su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

2.2. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini:

- promuove ed organizza manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, stage, conferenze e concorsi;
- si avvale del sito internet [www.bellami.it](http://www.bellami.it) come principale mezzo di divulgazione delle attività culturali organizzate ovvero promosse.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, potrà inoltre:

- svolgere attività editoriale curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo, siti internet e libri;
- predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei al perseguimento dei propri fini e operare avvalendosi delle prestazioni personali volontarie dei propri associati;
- assumere lavoratori, collaboratori, o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione al fine di assicurare il regolare funzionamento delle

proprie strutture ovvero qualificare e specializzare le sue attività;

– organizzare e promuovere ogni altra attività utile al conseguimento degli scopi associativi.

### 3. Associati

3.1. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.
- Soci Effettivi: coloro i quali, avendone fatto domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo.
- Soci Simpatizzanti: coloro che senza versare una quota associativa, condividono, realizzano e promuovono le finalità dell'Associazione. I Soci Simpatizzanti non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
- Soci Onorari: eventuali persone fisiche, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione o alla crescita dell'Associazione. Le nomine a Socio Onorario sono riservate al Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

3.2. Gli Associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- conoscere le linee programmatiche con le quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3.3. Gli Associati sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto, di eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare, se Soci Effettivi, la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

3.4. Gli Associati, singolarmente o in gruppi, possono utilizzare propri identificativi accanto alla denominazione dell'Associazione e costituirsi in Sezioni, previa delibera del Consiglio Direttivo che disciplinerà tali sezioni con eventuali appositi regolamenti.

3.5. Gli Associati prestano la propria opera di collaborazione in modo personale, spontaneo e senza alcuna retribuzione salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **4. Criteri di ammissione e di esclusione degli associati**

4.1. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi Associati, nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel "Registro dei Soci".

4.2. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per violazione delle norme statutarie.

4.3. Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sui contributi versati.

4.4. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al Socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.5. In caso di comportamento contrastante con gli scopi associativi o che arrechi pregiudizio al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida o espulsione dalla Associazione.

#### **5. Patrimonio ed entrate**

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili;

- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

5.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi volontari degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- prestazione di servizi inerenti all'attività associativa;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

## 6. Bilancio

- 6.1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- 6.2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 6.3. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

## 7. Quota associativa

- 7.1. L'ammontare della quota associativa è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.
- 7.2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.

## 8. Organi dell'associazione

# Bel<sup>1</sup>Ami

2005 [www.bellami.it](http://www.bellami.it)

8.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

8.1.1. L'Assemblea dei Soci rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

8.1.1.1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ovvero su richiesta di un decimo degli associati e ha i seguenti compiti:

- approvare le linee programmatiche e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- approvare la relazione di attività e il rendiconto economico dell'anno precedente;
- esprimersi sulle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

8.1.1.2. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da un quarto dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;

L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti espressi tranne in caso di scioglimento dell'Associazione in cui è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale finale e, in sua assenza, ne verrà nominato uno provvisorio dall'Assemblea.

8.1.1.3. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno due ore dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Ogni Socio nelle

# Bel<sup>1</sup>Ami

2005 [www.bellami.it](http://www.bellami.it)

assemblee ha diritto ad un voto purché in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro associato.

8.1.1.4. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea elegge il Segretario dell'Assemblea stessa e, ove necessario, due Scrutatori.

L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali o per argomenti che riguardino le persone dei Soci si procede a scrutinio segreto. Per le votazioni a scrutinio segreto non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolto nel registro "Libro dei verbali dell'Assemblea".

8.1.2. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Ordinaria, è composto di sette membri, votati tra i Soci dell'Associazione aventi diritto di voto, ha una durata di cinque anni e può essere riconfermato. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione.

8.1.2.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri eletti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne con voto consultivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolto nel registro "Libro dei verbali del Consiglio Direttivo".

8.1.2.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato dal Presidente o da almeno 1/3 dei componenti su richiesta motivata.

8.1.2.3. Eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

8.1.2.4. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei Soci.

8.1.2.5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- amministrare i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;
- redigere, applicare e modificare il Regolamento;
- stabilire l'importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento;
- decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione dell'Associazione da parte degli aspiranti Soci;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- redigere i Bilanci Consuntivi e Preventivi annuali;
- trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito della stessa città, nonché istituire e/o modificare sedi e sezioni distaccate anche in altre città;
- nominare e/o incaricare eventuali collaboratori, consulenti, commissioni tecniche, determinandone il compenso;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.

8.1.3. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi componenti a maggioranza dei voti, la carica ha una durata di cinque anni e può essere riconfermato.

8.1.3.1. Compiti del Presidente sono:

- sovrintendere l'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;

- firmare il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuale da presentare all'Assemblea;
- redigere la Relazione Annuale sulle attività svolte nell'esercizio precedente;
- convocare e dichiarare aperte le Assemblee;
- in caso di necessità e urgenza assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

## **9. Modifica e scioglimento**

- 9.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9.2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, deliberato dall'Assemblea Straordinaria e con nomina di uno o più Liquidatori, il patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, fatta salva, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **10. Gratuità delle cariche**

- 10.1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## **11. Disposizioni finali e transitorie**

- 11.1. Nelle more dell'adozione di apposito regolamento che disciplini nel dettaglio le attività dell'Associazione e quanto altro necessario per l'attuazione del presente Statuto, ogni determinazione è adottata con delibera del Consiglio Direttivo.
- 11.2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.